



ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA CASANOVA

Via Don Lorenzo Di Giulio, 1 – 65010 CIVITELLA CASANOVA

Tel. 085 846109-846215 Fax 085 8460798

e-mail: peic81300a@istruzione.it - peic81300a@pec.istruzione.it

Cod.Fisc. 80014480687 C.C.P. 10661650 C.M. PEIC81300A

www.iccivitellacasanova.gov.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-CIVITELLA CASANOVA
Prot. 0005259 del 27/09/2017
C-27 (Uscita)

Ai genitori degli alunni delle classi I
delle scuole secondarie di I grado
dell'Istituto Comprensivo Civitella
Casanova

p.c. al personale docente
ai collaboratori scolastici
LORO SEDI

Oggetto: Disposizioni per l'uscita di scuola degli alunni

Gent.mi genitori,

come ogni anno, con la ripresa delle attività didattiche, sono giunte presso gli uffici di segreteria e presidenza alcune richieste affinché gli alunni delle scuole secondarie di I grado siano autorizzati a tornare a casa da soli al termine delle lezioni, pertanto si ritiene opportuno condividere con i genitori degli alunni delle classi prime, che stanno avviando il loro percorso nella scuola secondaria di I grado, le disposizioni già definite nel precedente anno scolastico.

Pur condividendo, in linea generale, l'idea che sia opportuno fornire al minore la possibilità di sperimentare forme graduali di autonomia nel suo processo di crescita, favorendo così la progressiva maturazione di responsabilità e capacità di autogestione, il dettato normativo e le numerose sentenze della Corte di Cassazione intervenuta sull'argomento impongono una riflessione più accurata a garanzia e salvaguardia della sicurezza degli alunni.

Di seguito solo alcuni dei riferimenti normativi e giuridici sul tema:

- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede per il Dirigente Scolastico la sussistenza di obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo e non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola.
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale della scuola 2006-2009, all'articolo 29, comma 5, indica gli obblighi del docente: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi";
- la Cassazione Civile, Sezione I, con sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999, pronunciandosi a seguito di un reato subito da un alunno dopo l'uscita da scuola, ha affermato che "l'Istituto d'istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate".
- La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17574 del 2010 emessa in riferimento a un grave incidente occorso a un alunno sempre all'uscita dalla scuola, quando i ragazzi avevano già varcato i "confini" dell'istituto, ha definito ulteriormente la responsabilità del Dirigente Scolastico e degli altri attori dell'organizzazione scolastica affermando che la responsabilità della scuola per infortuni o incidenti agli allievi si estende anche dopo che gli stessi sono usciti dalla scuola, fin quando non vengono riaffidati ai genitori.
- La posizione assunta in merito da alcune Avvocature dello Stato esclude la validità di disposizioni interne all'istituzione scolastica dirette a richiedere ai genitori degli alunni un'autorizzazione affinché i propri figli possano rientrare a casa da soli, non accompagnati da alcun soggetto maggiorenne; secondo l'Avvocatura dello Stato, infatti, simili autorizzazioni o "liberatorie" che si propongono come formule di esonero da

responsabilità della amministrazione scolastica per gli eventuali danni o infortuni subiti dall'alunno, costituirebbero piuttosto prova della consapevolezza, da parte dell'istituzione, di detta modalità di uscita da scuola degli allievi e quindi una implicita ammissione di mancata vigilanza sugli alunni stessi.

- Chiaramente, la portata dell'obbligo di vigilanza è tanto più estesa quanto più piccoli di età sono gli alunni, per cui anche il livello di responsabilità e di controllo è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturazione raggiunto dagli allievi, cui si aggiungono le valutazioni legate al contesto in cui essi si trovano ad agire. Ciò non toglie che se un alunno di classe V di scuola primaria fino a giugno deve essere obbligatoriamente accompagnato a casa da un genitore o da un suo delegato, a settembre, in soli due mesi estivi, non avrà conseguito un livello di autonomia e responsabilità tali da consentire alla scuola di mandarlo a casa da solo senza che su di essa vada a gravare una pesante responsabilità.

Esiste obiettivamente un vuoto legislativo che non consente di comprendere, in via definitiva e inequivocabile, quando termina l'obbligo di vigilanza degli alunni da parte della scuola in relazione all'età anagrafica sempre maggiore; sono ancora in studio dei disegni di legge presentati in Parlamento al fine di chiarire la possibilità per la scuola di far valere il proprio Regolamento d'Istituto in caso di contenzioso, e definire in tal modo, in accordo con le famiglie, le modalità di rientro a casa senza gravare il personale scolastico di ulteriori responsabilità oltre l'orario di lezione. Auspicando una celere risoluzione del problema occorre però attenersi alle disposizioni ancora vigenti.

Pertanto, il Dirigente Scolastico deve garantire che i collaboratori scolastici all'uscita degli alunni siano davanti al portone della scuola a controllare il regolare deflusso e che, in caso di ritardo dello scuolabus o al verificarsi di eventuali situazioni di pericolo lungo la strada, aspettino a far uscire gli alunni trattenendoli finché gli scuolabus non siano correttamente posizionati;

gli insegnanti dell'ultima ora hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo nel corso dell'uscita e di vigilare i ragazzi accompagnandoli dall'aula fino al cancello esterno della scuola dove avviene la riconsegna degli stessi ai genitori o a loro delegati maggiorenni.

Nel caso in cui non ci siano persone individuate per la consegna del minore, il docente, che ha terminato il proprio orario di servizio, consegna l'alunno al collaboratore scolastico nell'attesa che arrivi il genitore che la scuola, nel frattempo, si impegna a rintracciare; qualora la ricerca non abbia esito positivo, la scuola avviserà i vigili urbani consegnando loro l'alunno affinché venga trasportato presso la casa dei genitori o di un parente da loro delegato.

Anche l'uscita anticipata da scuola, chiaramente, può avvenire solo previa richiesta scritta dei genitori, riconsegnando l'alunno al genitore stesso o a un suo delegato maggiorenne.

Premesso tutto ciò, in considerazione del contesto in cui vivono e si muovono i nostri alunni, della realtà paesana che offre di certo maggiori garanzie e sicurezze rispetto a un centro cittadino, della vicinanza delle abitazioni agli edifici scolastici, è sicuramente più semplice per le famiglie organizzarsi tra loro, così che gli alunni possano essere ripresi a gruppi dai genitori o da nonni dei compagni di classe disponibili e tornino insieme a scuola sotto la vigilanza di un solo adulto delegato.

Inoltre, con alcune Amministrazioni Comunali fin dallo scorso anno sono in esame possibili forme di collaborazione con nonni o associazioni di pensionati per la realizzazione di un progetto "Pedibus" che garantisca il rientro a casa a piedi degli alunni formulando un tragitto paesano da condividere in gruppo, sotto la guida di adulti cui vengano affidati attraverso un progetto di collaborazione con la scuola e la famiglia.

Confidando nella consueta partecipazione e collaborazione delle famiglie per la realizzazione del miglior servizio possibile, siamo sicuri che comprenderete quanto ogni considerazione sopra esposta sia dettata unicamente dalla ferma volontà di garantire le massime condizioni di sicurezza per i nostri alunni, evitando ogni possibile forma di rischio o pericolo per tutto ciò che possa rientrare nell'ambito di competenza e di responsabilità della scuola.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Rossella DI DONATO)